



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 289 del 08/04/2024

STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

OGGETTO: CONCESSIONE 150 ORE ANNUE DI PERMESSO PER DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SOLARE 2024

Direttore Struttura: ***SIMONETTI GIOVANNI***
Responsabile procedimento: ***CORDIOLI ISABELLA***

Determina n. 289 del 08/04/2024

Fascicolo 27/2024 Ci: 1.04.11

Proposta n. 400/2024

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che in data 11/01/2024, con avviso interno pubblicato sul sito aziendale, è stato emesso il bando per la concessione ai dipendenti del comparto in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, di durata non inferiore a sei mesi continuativi comprensivi anche di eventuali proroghe, delle 150 ore annue individuali di permesso retribuito, finalizzate alla partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, compreso ciclo di dottorato di ricerca, qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami, ai sensi dell'art. 62 (Diritto allo Studio) del CCNL 02/11/2022 Comparto Sanità;

CONSIDERATO che, in base all'art. 62 del vigente CCNL 02/11/2022 Comparto Sanità, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione Sez. Lavoro (sentenza n. 10344 del 22/04/08) e agli orientamenti formulati dall'ARAN, il riconoscimento dei benefici per il diritto allo studio deve attenersi ai seguenti criteri:

- ai dipendenti sono concessi permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Azienda all'inizio di ogni anno;
- sono ammessi alla fruizione dei permessi retribuiti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato che documentino la regolare iscrizione al corso, che potrà allegarsi anche in forma di autocertificazione;
- i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria);
- i permessi per motivi di studio dovrebbero essere fruiti solo per assentarsi dal lavoro per la frequenza dei corsi nei giorni e nelle ore durante le quali il dipendente dovrebbe rendere la sua ordinaria prestazione lavorativa, in quanto lo stesso, nell'ipotesi di corso di studi in orario serale o comunque al di fuori dell'orario di lavoro settimanale, non avrebbe alcun interesse a fruire dei permessi stessi, la cui

Determina n. 289 del 08/04/2024

utilità si evidenzia proprio in presenza di una coincidenza temporale delle due esigenze;

- per i dipendenti iscritti alle Università Telematiche o che frequentano corsi online, l'utilizzo dei permessi è consentito esclusivamente per le giornate e gli orari delle lezioni in orari prestabiliti coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative a fronte di certificazione che attesti l'avvenuto collegamento e della relativa durata e che solo in quel momento lo studente poteva seguire le lezioni;
- l'esercizio del diritto allo studio deve essere armonizzato con il principio del buon andamento dell'amministrazione, per cui la fruizione dei permessi per studio non può essere decisa esclusivamente dal dipendente senza alcun confronto con le esigenze di servizio;
- per la concessione dei permessi i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, certificazione/attestazione o autocertificazione di iscrizione e, al termine degli stessi, attestato di partecipazione e attestato degli esami sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato;
- i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale sono ammessi ai benefici con riduzione in proporzione alla durata della prestazione lavorativa ridotta;
- per il personale a tempo determinato con rapporto di lavoro non inferiore a sei mesi continuativi, le ore saranno riproporzionate in base alla durata del contratto nell'anno solare di riferimento;
- ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale;

PRESO ATTO che a tutt'oggi sono pervenute 51 domande e dato atto della conseguente capienza del contingente aziendale ai sensi dell'art. 62 CCNL 02/11/2022 Comparto Sanità (3% del personale del Comparto in servizio a tempo indeterminato al 01/01/2024, pari a n. 100 dipendenti),

VERIFICATA per ciascuna domanda pervenuta la sussistenza o meno dei presupposti con riferimento ai requisiti di ammissione;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **CORDIOLI ISABELLA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

Determina n. 289 del 08/04/2024

Fascicolo 27/2024 CI: 1.04.11

Proposta n. 400/2024



DETERMINA

1. di dare atto, come da allegato elenco nominativo, dell'esito dell'esame delle domande presentate dai dipendenti per la concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio - anno solare 2024 – previsti dell'art. 62 del CCNL 02/11/2022 Comparto Sanità, precisando che:
 - n. 48 dipendenti sono ammessi alla fruizione del beneficio;
 - n. 2 dipendenti non sono ammessi alla fruizione del beneficio (per i motivi evidenziati nell'allegato);
 - per n. 1 dipendente si riserva la decisione in attesa dell'acquisizione di ulteriori elementi in ordine all'ammissibilità della domanda;
2. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

SIMONETTI GIOVANNI

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)